

Il giorno 16 del mese di dicembre dell'anno 1977, presso la sede dell'ANITA della Provincia di Napoli - Piazza dei Martiri n.58

t.r.a

- A.C.C.S.E.A. - Associazione Campana Casa Spedizioni e Autotrasportatori - Piazza Carità, 32 NAPOLI, rappresentata dalla sig.ra Milena Molinari e sig. Aldo Recalcati, assistiti dall'avv. Fausto Sciamone e dott. Giuseppe Copola;


- A.N.I.T.A. della Provincia di Napoli - Associazione Nazionale Imprese Trasporti Automobilistici della Provincia di Napoli, rappresentata dai sigg. Roberto Saggese e Pietro Sangiuliani, assistiti dal dott. Roberto Maggio e dal dott. Luigi Forcelli.

- FIAT - CGIL, rappresentata dai sigg. Benito Parisi, Ciro Monia, Gaetano Romano, Ernesto Perna, Giovanni Dica, Antonio Ambrosino, Salvatore Ferraioli;

- FILTAT VISU rappresentata dai sigg. Giuseppe Euglielmucci, Claudio Vanzilli, Gina Gallo, Michele Trombetti, Francesco Coppola, Salvatore Jacobbe;

- M.L.T.A.P. - UIL, rappresentata dai sigg. Salvatore Morgese, Armando Esposito, Antonio Respigno;

è stato stipulato il seguente Accordo Integrativo al C.C.N.L. 4/5/1976 (art.41) che rinnova l'Accordo Integrativo Regionale del 9/7/1974.



①  
22

P R E M E S S A

Le parti confermano quanto contenuto nella premessa del C.C.N.L. 4.5.1976, impegnandosi, trimestralmente, se le esigenze lo richiedano, a verifiche ed incontri periodici per l'esame di merito dei punti in essa indicati.

Le parti concordano, altresì, di svolgere azione comune presso le Autorità regionali, provinciali e comunali competenti ed in qualsiasi altra sede, allo scopo di rimuovere ostacoli, difficoltà e pesantezza del traffico e della circolazione dei mezzi nei centri urbani, che impediscono il normale svolgimento dell'attività.

Salvoaglio  
Baldassarre  
Cirio  
Giovanni  
Pietro  
Pozzo  
Riccardo  
Romano  
Santoro  
Tassanini

2

77

ORGANICI - DIFESA OCCUPAZIONALE - ORARIO DI LAVORO

Le parti, nell'affermare la necessità di salvaguardare ed estendere gli attuali livelli occupazionali, fermo restando le esigenze tecnico-produttive delle aziende, si impegnano affinchè venga conseguito tale fine, per il quale ritengono utile l'esame preventivo in sede Aziendale con le R.S.A. di qualsiasi evenienza di problema relativo agli organici ed all'orario di lavoro, nonché:

- del contenimento del lavoro straordinario nel pieno rispetto della normativa fissata dal C.C.N.L.;
- \*→ - dello studio e la possibile regolamentazione dell'orario di presa e di consegna attraverso apposite e specifiche trattative;
- del possibile inserimento dei giovani ai sensi della legge 285/77, in aggiunta al personale già in organico;
- dell'eventuale sostituzione di personale interno dimissionario con particolare attenzione al personale femminile.

*Sassaroli*

*C. Sartori*

*François Léon*

*C. J. Léon*

*R. Poirier*

*P. Gauvin*

*J. Sauvageau*

*D. Tremblay*

*D. Dubois*

*X*

### SERVIZI A TERZI

Premesso che :

le aziende si impegnano a che lo svolgimento di tutte le operazioni delle attività saranno svolte prioritariamente con propri mezzi e personale dipendente.

Per quella parte dei servizi di trasporto e/o facchinaggio che supera la normale capacità produttiva delle imprese, le parti dichiarano che non sussistono opposizioni di principio al ricorso all'affidamento a terzi dei servizi medesimi.

Tale opposizione trova un limite invalicabile nell'irrinunciabile mantenimento degli attuali livelli occupazionali.

### UTILIZZO LAVORATORI GIORNALIERI (Carovane o cooperative)

- Le aziende s'impegnano, fermo restando le disposizioni previste dalla legge n.298, a non servirsi di mezzi di terzi se non quando la capacità di carico con i mezzi di proprietà aziendale sia completamente coperta.
- Le parti s'impegnano ad adoperarsi per il pieno rispetto della legge n.407 sulla disciplina dei lavori di facchinaggio.
- In caso di necessità, le aziende potranno ricorrere all'utilizzo dei facchini solamente nell'ambito degli organismi cooperativi che risultino iscritti nel registro depositato presso la Commissione Provinciale di Facchinaggio e in tal caso sono tenute allo scrupoloso rispetto delle disposizioni tariffarie, normative, etc., stabilite dagli appositi decreti prefettizi.

*Leopoldo Lanza*  
*Antonio Saccoccia*  
*Riccardo Scattolon*  
*Giuseppe Cicali*  
*Alberto Ricca*  
*Salvatore La Pergola*  
*Ottavio Puccio*  
*Giuseppe Saccoccia*

- 2
- 22
- Le Organizzazioni Sindacali forniranno alle imprese l'elen-  
co degli Organismi cooperativi autorizzati ai sensi della  
predetta legge 407/55 impegnandosi a dare comunicazione di  
eventuali variazioni che intervenissero nello stesso elen-  
co.
  - Le cooperative o carovane inadempienti agli adempimenti di  
cui sopra, su segnalazione dei sindacati di categoria, ver-  
ranno allontanate dall'azienda presso la quale lavorano nel  
caso non intendessero regolarizzare la loro posizione. In  
tale evenienza, i facchini appartenenti alle stesse avranno  
titolo di preferenza se riavviati al lavoro presso l'aziend-  
da da altre cooperative o carovane.
  - Per l'esecuzione di servizi di trasporto che superano la nor-  
male capacità produttiva dell'azienda, affidati a terzi, le  
imprese sono tenute a rivolgersi ad organismi cooperativi o  
consortili di lavoratori autotrasportatori.  
Le Aziende non si serviranno di autotrasportatori terzi a ca-  
rico dei quali sia stato accertato dagli organi tutori pubbli-  
ci in materia di lavoro la non applicazione nei confronti dei  
propri dipendenti del C.C.N.L. 4/5/1976 e del presente Accor-  
do Integrativo.
- Le parti s'impegnano ad incontrarsi entro tre mesi per una  
verifica dell'intera situazione sussposta.
- R. Mazzoni* *Salvo D'Amato* *Luigi Saccoccia*  
*Antonio Salvi* *Giuseppe Lanza* *François Gobbi*  
*Carlo Saccoccia* *Francesco Saccoccia* *Francesco Saccoccia*  
*Salvo D'Amato* *Luigi Saccoccia* *Francesco Saccoccia*  
*Antonio Salvi* *Francesco Saccoccia* *Francesco Saccoccia*

22

AMBIENTE DI LAVORO E TUTELA DELLA SALUTE

- Si ribadisce e si conferma quanto già stabilito nell'Accordo Regionale del 9 luglio 1974.  
Si concorda la piena ed integrale applicazione degli artt. 9 e 12 della legge 20.5.1970 n. 300.
- Le parti concordano sulla necessità di fissare un incontro entro e non oltre il primo quadriennio del 1978 per l'esame delle situazioni aziendali esistenti in merito ai problemi dell'ambiente di lavoro ed alla tutela della salute fisica dei lavoratori, rilevate dalle singole R.S.A. a norma della legge 20 maggio 1970 n. 300, per fissare la disciplina che si rendesse indispensabile presso quelle unità produttive del settore i cui requisiti in materia non siano informati alla garanzia di prevenzione delle malattie e degli infortuni.  
A tal fine le parti prenderanno contatto con istituti sanitari di diritto pubblico per conoscere la possibilità di verificare scientificamente o controllare periodicamente la condizione fisica dei lavoratori dipendenti da singole imprese.

Hausjäger

Le Poer

W. J. G. Jansen

W. J. G. Jansen

Franz E. H.

W. J. G. Jansen

DIRITTI SINDACALI

Permessi Sindacali:

Le parti concordano di rispettare in pieno l'applicazione dello articolo 46 del CCNL 4/5/76 paragr. 1). -

Assemblee:

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 20 della legge 20 maggio 1970 n. 300 e dall'articolo 46 del CCNL 4/5/76 paragr. 4) potrà concordarsi, in sede aziendale, l'utilizzo delle dieci ore annue per assemblea all'esterno dell'unità produttiva. -

Per quanto già stabilito al punto 4) dell'accordo integrativo del 9 luglio 1974 esso è elevato da 500 giorni a 1166 giornate da suddividersi tra le Organizzazioni Sindacali CGIL - CISL - UIL firmatarie del presente accordo. Le 1166 giornate saranno 1000 giornate retribuite a carico delle aziende e 166 non retribuite. -

Le Organizzazioni territoriali dei lavoratori renderanno noto alle Associazioni datoriali le modalità di ripartizione dei suddetti permessi.

DICHIARAZIONE A VERBALE

Le Organizzazioni sindacali dei lavoratori riconfermano la riserva manifestata in relazione alla posizione di netto rifiuto assunta dalle controparti sul problema relativo alla richiesta di estensione della legge 20/5/1970 n. 300 e della legge 15/7/1966 n. 604, nelle aziende fino a 15 dipendenti. -

*Pellegrini* *Salvadori* *Spina*  
*di Stefano* *Giuliano* *Magistri* *Perelli*  
*Scalise* *Spadolini* *Peretti* *Scattolon*  
*Giudice* *Verzani* *Peretti* *Scattolon*  
*Peretti* *Scattolon*

22

AMBIENTE DI LAVORO E TUTELA DELLA SALUTE

- Si ribadisce e si conferma quanto già stabilito nell'Accordo Regionale del 9 luglio 1974, si concorda la piena ed integrale applicazione degli artt. 9 e 12 della legge 20.5.1970 n. 300.
- Le parti concordano sulla necessità di fissare un incontro entro e non oltre il primo quadri mestre del 1978 per l'esame delle situazioni aziendali esistenti in merito ai problemi dell'ambiente di lavoro ed alla tutela della salute fisica dei lavoratori, rilevate dalle singole R.S.A. a norma della legge 20 maggio 1970 n. 300, per fissare la disciplina che si rendesse indispensabile presso quelle unità produttive del settore i cui requisiti in materia non siano informati alla garanzia di prevenzione delle malattie e degli infortuni.
- A tal fine le parti prenderanno contatto con istituti sanitari di diritto pubblico per conoscere la possibilità di verificare scientificamente o controllare periodicamente la condizione fisica dei lavoratori dipendenti da singole imprese.

John Harvey  
Presidente

Michel

Heufaefen

le Poir

O Chur

Per G

P. S. P. S. P. S.

Julian Adelmann

R. R. R. R.

DIRITTI SINDACALI

messi Sindacali :

Le parti concordano di rispettare in pieno l'applicazione dello articolo 46 del CCNL 4/5/'76 paragr. 1). -

Assemblee :

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 20 della legge 20 maggio 1970 n. 300 e dall'articolo 46 del CCNL 4/5/'76 paragr. 4) potrà concordarsi, in sede aziendale, l'utilizzo delle dieci ore annue per assemblea all'esterno dell'unità produttiva. -

Per quanto già stabilito al punto 4) dell'accordo integrativo del 9 luglio 1974 esso è elevato da 500 giorni a 1166 giornate da suddividersi tra le Organizzazioni Sindacali CGIL - CISL - UIL firmatarie del presente accordo. Le 1166 giornate saranno 1000 giornate retribuite a carico delle aziende e 166 non retribuite. -

Le Organizzazioni territoriali dei lavoratori renderanno noto alle Associazioni datoriali le modalità di ripartizione dei suddetti permessi.

DICHIARAZIONE A VERBALE

Le Organizzazioni sindacali dei lavoratori riconfermano la riserva manifestata in relazione alla posizione di netto rifiuto assunta dalle controparti sul problema relativo alla richiesta di estensione della legge 20/5/1970 n. 300 e della legge 15/7/1966 n. 604, nelle aziende fino a 15 dipendenti. -

*Pellegrini  
di Stefano  
Gatti  
Sant'Elia  
Lanza  
Ferrari  
Papini  
Baldassarri  
Mazzoni  
Cesari  
Papini  
Gatti  
Baldassarri  
Ferrari  
Papini  
Sant'Elia  
Lanza  
Mazzoni  
Cesari*

22

TRATTAMENTO DI MALATTIA O DI INFORTUNIO

In riferimento al trattamento economico di malattia e di infortunio di cui all'art.24 del C.C.N.L. 4/5/1976, le parti ri<sup>b</sup>bidiscono che in ciascun periodo di retribuzione l'Azienda corrisponderà al lavoratore l'intero trattamento previsto dalle leggi e dai contratti, rinviando al secondo periodo di retribuzione successivo il recupero della differenza tra l'intero trattamento corrisposto e la quota di integrazione come sopra calcolata.

*Baldini* *Santagati* *Corsini*  
*Ricciarelli* *Salvetti* *Oliveri*  
*Baroni* *Giuliani* *Spina*  
*Carnevali* *Giuliano* *Scalzone*  
*Carnevali* *Giuliano* *Scalzone*  
*Carnevali* *Giuliano* *Scalzone*  
*Carnevali* *Giuliano* *Scalzone*

27

DATE CORRESPONSIONE STIPENDI

Le parti concordano di fissare date precise per l'anticipazione sugli stipendi e paghe, e corresponsione degli stessi.

Le modalità verranno concordate in sede aziendale tra le parti (Direzione R.S.A.).

*R. Bellotti* *S. Saggio* *L. Paoletti*  
*R. Pollicino* *F. Gatti* *C. Cesarini*  
*D. Mazzoni* *F. Giuffrida* *A. Sartori*  
*M. Vassalli* *U. Mazzoni* *G. Saccoccia*  
*A. Mazzoni* *M. Mazzoni* *P. Saccoccia*  
*R. Sartori* *M. Mazzoni* *G. Saccoccia*

MENSE

Per le Aziende con meno di 100 dipendenti e con più di 15, nel limite delle possibilità aziendali, è demandato, a trattare tra Direzione Aziendale e le R.S.A. od i Consigli di Fabbrica, l'allestimento di locali idonei alla consumazione dei pasto forniti di scaldavivande.

In riferimento alla Premessa di detto Accordo Integrativo e del C.C.N.L. 4.5.1976, le parti s'impegnano a verificare entro 6 mesi se sussistano condizioni per la istituzione di mense aziendali-interaziendali.



22

AUMENTO INDENNITÀ SOSTITUTIVA DI MENSA

Le parti concordano di aumentare l'attuale misura mensile dell'indennità sostitutiva di mensa di £.2.840 lorde per ciascun lavoratore dipendente dalle singole imprese.

F.lli V...  
di C...  
V...  
Renato  
Umberto  
Giovanni  
C. Maria  
Per  
D. Giacomo  
P. G. G.  
P. G. G.

22

AUMENTO SALARIALE PER ACCORDO INTEGRATIVO

Le parti concordano l'aumento mensile di £.13.000 lorde  
- uguale per tutti - a ciascun lavoratore dipendente del  
le singole imprese.

*D. G. Smith* *H. J. H. Smith* *J. M. L. Smith*  
*C. J. Smith* *G. C. Smith* *R. J. Smith*  
*W. F. Smith* *J. W. Smith* *J. W. Smith*  
*L. Smith* *S. Smith* *T. Smith*  
*M. Smith* *N. Smith* *O. Smith*  
*P. Smith* *Q. Smith* *R. Smith*  
*S. Smith* *T. Smith* *U. Smith*  
*V. Smith* *W. Smith* *X. Smith*  
*Y. Smith* *Z. Smith*

27

NORMA TRANSITORIA "UNA TANTUM"

A tutti i lavoratori in servizio dall'1/7/1977 al 1/12/1977 verrà corrisposto l'importo di complessive £.70.000 (settantamila) lorde, quale "una tantum".

Per il personale assunto e/o dimissionario dall'1/7/1977 al 1/12/1977 l'importo di cui al precedente comma verrà corrisposto in misura proporzionale.

L'erogazione di detta somma di £.70.000 lorde (una tantum) avverrà nei modi ed alle date sottoindicate:

31/1/1978 £.35.000 lorde per ciascun lavoratore dipendente dalle singole aziende

28/2/1978 £.35.000 lorde per ciascun lavoratore dipendente dalle singole aziende

*R. Maffei* *E. Sestini* *V. Cicali*  
*di sebbene* *Francesco Sestini* *Giulio Cicali*  
*lavorare* *Leone* *Emilio Cicali*  
*M. Maffei* *J. Maffei* *Francesco Cicali*  
*S. Ambrosi* *Francesco* *Giulio Cicali*  
*Stefano* *Francesco* *Francesco Cicali*  
*ambrosi* *Cicali* *Cicali*  
*Francesco* *Francesco* *Francesco Cicali*  
*Cicali* *Cicali* *Cicali*

DECORRENZA E DURATA

Il presente Accordo Integrativo avrà decorrenza dal 1.12.77  
alla fine febbraio 1980.

*Pellegrini - Caviglioglio - Sanguineti*  
*Scattolon - Gatti - Gatti - Gatti*  
*Antonello - Gatti - Gatti - Gatti*  
*Gatti - Gatti - Gatti - Gatti*  
*Decimo Poli - Gianni - Gianni - Gianni*  
*Gianni - Gianni - Gianni - Gianni*  
*D'Antonio - D'Antonio - D'Antonio - D'Antonio*  
*Ferrero - Ferrero - Ferrero - Ferrero*  
*Murillo - Harvey - Harvey - Harvey*  
*Branco de Espirito Santo - Braga - Braga - Braga*  
*Ferraz - Ferraz - Ferraz - Ferraz*  
*Blair - Blair - Blair - Blair*